

1050/1

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del In caso di diffusione del Provedimento presente provvedimento omettore la ganeralità e omettore la ganeralità e di altri dali identificativi.

gli altri dali identificativi.
a norma dalli eri. 52
a norma dalli eri. 52
d. 196:03 in quanto:
d. 196:03 in quan

Composta da

Giovanni Conti

- Presidente -

Sent. n. sez. 1518

Orlando Viiloni

UP - 13/11/2015

Ersilla Calvanese

- Relatore -

R.G.N. 35805/2015

Gaetano De Amicis

Laura Scalla

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorso proposto da

avverso la sentenza del 12/03/2015 della Corte di appello di Milano

visti gii atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorso; udito per la parte civili

the ha concluso chiedendo la conferma della sentenza

impugnata,

udito per la ricorrente, l'avv.

che ha concluso chiedendo

l'accoglimento del ricorso.

94



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2015, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 18 marzo 2014 che aveva responsabile dei delitti di cui agil artt. 81, secondo dichlarato comma, 388, secondo comma, cod. pen. (capi a, b, d) e agli artt. 81, secondo comma, 574, 574-bis cod. pen. (capo c) e la aveva condannata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

In particolare, all'imputata era stato contestato di aver eluso in più occasioni il diritto il provvedimento del giudice che riconosceva al marito di visita delle loro figlie minori, e di aver sottratto queste ultime, collocate in comunità a seguito di provvedimento dei giudice, conducendole e trattenendole in Romania.

Quanto al merito delle accuse, i Giudici dell'appello avevano accertato che l'imputata aveva ostacolato in più occasioni l'esercizio dei diritto di visita da parte dei padre delle bambine, come risultava non solo dalle dichiarazioni della parte offesa, ma anche dalle annotazioni degli agenti di polizia che erano dovuti intervenire a seguito dell'opposizione della donna a consegnare le bambine ai padre e dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputata dalle quali era emersa la deliberata volontà di sottrarre le figlie al padre.

Ad avviso della Corte di merito, in tale quadro probatorio non poteva avere rilevanza il diario dell'imputata, prodotto dalla difesa, posto che in esso erano state annotate solo le visite effettuate dal padre, ma non quelle oggetto di contestazione.

In ordine all'imputazione di sottrazione delle figlie minori, la Corte adita aveva ritenuto insussistente la glustificazione dell'imputata di aver agito solo al fine di proteggerle dagli abusi commessi dai padre nei loro confronti: in ordine a tali accuse era intervenuto un provvedimento di archiviazione depositato prima che la donna ponesse in atto la condotta contestata, che escludeva la fondatezza delle sue dichiarazioni, e non vi era raglone di temere nulla per le figlie, visto che all'epoca queste erano affidate al Comune di Milano e il padre poteva incontrarie solo con modalità regolamentate.

I Giudici dell'appello avevano reputato irrilevante disporre la rinnovazione dei dibattimento per l'audizione di un investigatore privato assunto dall'imputata per provare la responsabilità del padre per gli abusi e di due testi indicati dalla difesa.

2

La Corte di merito aveva rigettato infine le richieste di sospensione dei procedimento con messa alla prova, ritenendo comunque preclusivo lo sbarramento processuale previsto dalla legge n. 67 del 2014, in assenza di una disciplina intertemporale, e di rimessione in termini.

 Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, articolando quattro motivi di annuliamento.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della sospensione dei procedimento con messa alla prova, pur ricorrendone tutte le condizioni di legge, contestando la lettura restrittiva segulta dal Giudici di merito, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, e al rifiuto di concedere la remissione nel termine, al fine di "riparare" la patente ingiustizia derivante dalla mancata applicazione dei beneficio.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della notifica dei decreto di conclusione delle indagini preliminari, dei decreto di latitanza e di tutti gli atti conseguenti, in quanto non preceduti dal verbale di vane ricerche ex art. 295 cod. proc. pen. e da ricerche dell'imputata nei suo Paese di nascita dove la stessa si era trasferita.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della illogicità ed omessa motivazione in ordine all'elemento psicologico dei reato di cui all'art. 574 cod. pen. e alla ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità, avendo escluso la ricorrenza degli abusi sulle minori ad opera del padre, che avrebbe giustificato la condotta dell'imputata di condurie in Romania, solo perché era intervenuto un provvedimento di archiviazione a favore dei padre, privo della forza di giudicato, e avendo invece rigettato la rinnovazione dei dibattimento per l'audizione di testi della difesa in relazione alle condotte di abuso.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia infine la iliogicità ed omessa motivazione in relazione ai reati di cui all'art. 388 cod. pen. ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto coerenti e credibili le dichiarazioni della parte offesa, senza analizzare le censure difensive circa il comportamento tenuto da quest'ultima e le risultanze dei diarlo dell'imputata prodotto in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso è da ritenersi inammissibile per le ragioni illustrate di seguito.
- 2. Ii primo motivo è palesemente infondato.



Secondo II principio più volte affermato dalla Corte di legittimità e che va in questa sede ribadito, nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, l'imputato non può chiedere la sospensione dei procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio (ex plurimis, Sez. 5, n. 35721 dei 09/06/2015, Gasparini e altri, Rv. 264259). La Suprema Corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior.

Ed in tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale, ritenendo che l'assenza nella legge 28 aprile 2014, n. 67 di una disciplina transitoria che consenta di superare li principio tempus regit actum non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU (Corte cost. sent. n. 240 dei 2015).

- 3. Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, che ha specificatamente indicato le ricerche dell'imputata effettuate all'estero (segnatamente in Romania presso i tre indirizzi emersi dalle indagini), una volta emesso nei suoi confronti dalle autorità procedenti italiane il mandato di arresto europeo per l'impossibilità del rintraccio della stessa sul territorio italiano.
 - 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha, con argomenti logici e connessi ai dati processuali raccolti, spiegato le ragioni per cui doveva ritenersi Insussistente la giustificazione addotta dall'imputata, secondo cui quest'ultima era convinta dell'assoluta necessità di allontanare le figlie dal padre, per timore di abusi nei loro confronti.

La Corte di appello ha infatti richiamato a fondamento dei suo ragionamento la conoscenza da parte dell'imputata del provvedimento di archiviazione relativo ai presunti abusi del padre delle bambine al momento in cui la stessa decise di allontanarsi con le figlie dall'Italia, nonostante che gli incontri in quel periodo avvenissero in modalità regolamentate presso la Comunità dove erano sistemate. Ragion per cui non vi era nulla da temere per il bene delle figlie.

Parimenti non censurabile, in quanto fondata su motivazione adeguata e logica, risulta la decisione della Corte meneghina di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603 cod. proc. pen.



Va ribadito il consolidato insegnamento che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'Istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione dei giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (tra tante, Sez. 6, n. 8936 dei 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).

Nei caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto non rilevante l'audizione sia dell'investigatore privato che avrebbe dovuto provare la responsabilità per abusi del padre delle bambine, alla luce delle risultanze processuali e delle considerazioni sopra riportate; sia dei due legali della ricorrente, che avrebbero dovuto riferire sulla legittimità dell'aliontanamento di quest'ultima all'estero, considerate le numerose risultanze acquisite.

A fronte di tali argomentazioni, la ricorrente si limita a dedurre in maniera del tutto generica la illogicità della motivazione, rendendo la censura inammissibile anche sotto tale profilo.

 L'ultimo motivo è parimenti affetto da genericità e comunque da manifesta infondatezza.

La Corte milanese ha infatti adeguatamente motivato sulla credibilità delle dichlarazioni della parte civile, evidenziando che le stesse avevano trovato riscontro nell'annotazione di p.g. relativa ad un intervento resosi necessario per la determinata opposizione della donna di consentire ai padre delle bambine di portarle con sé per il fine settimana, e nelle stesse dichiarazioni dell'imputata rese in dibattimento.

La Corte ha in ogni caso iogicamente anche spiegato perché il diario prodotto dalla difesa non era rilevante a dimostrare l'inattendibilità della parte civile e comunque l'innocenza dell'imputata: il diario invero poteva solo dimostrare i casi in cui la consegna delle minori era avvenuta regolarmente, ma non i casi – oggetto di contestazione – in cui la donna ebbe ad ostacolare il diritto di visita dei marito, posto che le presunte assenze da parte dei marito erano state annotate sui diario dalla sola imputata.

6. Per le considerazioni su esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 1.500.



La ricorrente va inoltre condannata alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge come indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende, nonché a rifondere alla parte civile le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.000 complessivi, oltre spese genera£i nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge. Così deciso il 13/11/2015.

Il Consigliere estensore Ersilia Calvanese

Ii Presidente Giovanni Conti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 9 DIC 2015